

Prot. n° 22660

Bari, 23/12/2011

**Al Personale Docente e non Docente
SEDE**

Oggetto: Permessi retribuiti per diritto allo studio ex art. 3 D.P.R. 23 Agosto 1988 n. 395. Anno 2012.

La Legge n. 395/88 ha previsto la concessione di permessi per l'esercizio del diritto allo studio del personale dipendente.

I corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale la cui frequenza può dar titolo ai permessi in oggetto sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:

corsi universitari e post-universitari, di scuola d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio, legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Le istanze per la fruizione dei permessi di cui in oggetto, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 20 gennaio 2012, ore 12.00, alla Segreteria Docenti (Sig.ra Visceglie) e, indirizzate al Direttore, dovranno contenere:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita;
- Motivo della richiesta per permessi (con specificazione dei corsi di studio che si intende frequentare);
- Idonea certificazione in ordine alla iscrizione e ai corsi da frequentare;
- Durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
- Profilo professionale nell'ambito della sede di servizio;
- Autocertificazione dell'anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
- Autocertificazione del servizio prestato negli anni precedenti per almeno 180 giorni in ciascun anno scolastico per il personale a tempo determinato;
- Indicazione di aver fruito o non aver fruito precedentemente dei permessi retribuiti in oggetto per lo stesso tipo di corso.



Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibile al personale dipendente di questa Istituzione ammonta per l'anno solare 2012 a n. 8 unità, di cui n. 6 unità per il personale docente e n. 2 unità per il personale non docente.

La certificazione prevista dalla circolare della Funzione Pubblica del 05 aprile 1989, relativa alla frequenza dei corsi e dalla quale risulti che il personale interessato abbia sostenuto l'esame finale di corso, dovrà essere presentata al Direttore dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l'anno solare 2012. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

IL DIRETTORE
M^o Francesco Monopoli

